

Schema di Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 20 della Legge Regionale 27.11.2006, n. 24 per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia (pannelli solari termici e fotovoltaici).

Versione ultima 01.04.2010

Art.1
Finalità dell'intervento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 20 della Legge Regionale 27.11.2006, n. 24 a favore dei destinatari di cui all'art. 3 per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura e/o di impianti fotovoltaici per la conversione diretta dell'energia proveniente dalla radiazione solare in energia elettrica.

Art. 2
Strutture competenti

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati al Settore Tutela Ambientale, il quale svolgerà la funzione anche con le modalità di cui al successivo art. 11, c. 3.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'ammissione al contributo:
 - a) Proprietari o comproprietari di civili abitazioni, adibiti a "prima casa", destinati ad abitazione principale con obbligo di residenza;
 - b) Enti Pubblici con diritto reale su immobili adibiti ad attività di natura istituzionale;
2. Gli immobili per i quali viene richiesto il suddetto contributo dovranno insistere nel territorio della Provincia di Pordenone ed essere in possesso del certificato di abitabilità e/o conformi alla vigente normativa edilizia urbanistica.
3. Sono esclusi gli interventi iniziati e/o già realizzati prima del 01.01.2008 e gli impianti da installare su edifici di nuova realizzazione.

Art. 4
Tipologie di interventi

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:
 - a) installazione di pannelli solari, anche se effettuati nell'ambito di ristrutturazioni edilizie, destinati al servizio di civili abitazioni e/o di edifici di enti pubblici ad uso istituzionale, per la produzione di acqua calda sanitaria o per il riscaldamento degli ambienti, che consentano almeno il 50% della produzione di acqua calda sanitaria;
 - b) installazione di impianti fotovoltaici, anche se effettuati nell'ambito di ristrutturazioni edilizie, destinati al servizio di civili abitazioni e/o di edifici di enti pubblici ad uso istituzionale, per la produzione diretta di energia elettrica dalla radiazione solare, di potenza nominale non inferiore a 1 KW e non superiore a 20 KW, anche destinati ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente.
2. L'installazione degli impianti deve essere realizzata in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti.
3. La Giunta Provinciale di anno in anno può decidere di ammettere a finanziamento altre tipologie di interventi, secondo le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 5

Costo di investimento

1. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 4 sono riconosciuti i seguenti costi unitari massimi di investimento:
 - a) **pannelli solari:** € 1.000,00 mq., IVA compresa, fino a un massimo di:
 - 5 mq. per la singola abitazione;
 - 5 mq. con aggiunta dell'importo fisso di € 1.400,00 per ogni ulteriore unità immobiliare servita oltre la prima in caso di utilizzo condominiale;
 - 40 mq. per edifici adibiti ad attività istituzionale di Enti Pubblici;
 - b) **impianti fotovoltaici:** € 5.000,00 per kW di picco prodotti, IVA compresa, fino ad un massimo di:
 - 5 kW di picco prodotti per gli edifici ad uso civile abitazione;
 - 20 kW di picco prodotti per gli edifici ad uso istituzionale di Enti Pubblici.
2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento può decidere diversamente in relazione agli importi dei costi da ammettere a contributo.

Art. 6

Spesa ammissibile

1. La spesa ammissibile, contenuta nel limite del costo massimo di investimento riconosciuto e riferito ad ogni tipologia di intervento di cui all'art. 5, è determinata dalle seguenti voci:
 - a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari;
 - b) opere edili essenziali e connesse all'installazione, nonché gli oneri per la sicurezza;
 - c) opere accessorie di qualsiasi tipo e specie strettamente inerenti gli impianti;
 - d) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario.

Art. 7

Entità del contributo

1. Il contributo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, deve essere contenuto nelle seguenti misure:
 - a) 30% della spesa ammissibile di cui all'art. 6, nel caso di installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda;
 - b) 20% della spesa ammissibile di cui all'art. 6, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento può decidere per la percentuale di cui al comma 1, lettera a) una misura percentuale di contributo superiore sino al massimo dell'80%.

Art. 8

Cumulabilità dell'incentivo

1. Per gli impianti fotovoltaici è possibile cumulare l'incentivo del presente regolamento con quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 19 febbraio 2007 "*Criteria e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n 387 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e nelle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 9 dello stesso*".
2. Non sono previste altre forme di cumulabilità diverse da quelle previste dal comma 1 del

presente articolo, pena la decadenza del contributo di cui al presente regolamento.

Art. 9

Attribuzione delle risorse per tipologie di interventi

1. La Giunta Provinciale con deliberazione attribuisce le risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui all'art. 4, e nell'ambito di questi può ripartire diversamente i fondi rispetto alla suddivisione di cui all'art. 20.

Art. 10

Domanda per l'ammissione al contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti di cui all'art. 3 che alla data di presentazione della domanda stessa risultano proprietari o comproprietari di civili abitazioni, adibiti a "prima casa", destinati ad abitazione principale con obbligo di residenza.
2. In caso di interventi da realizzare su parti comuni di un edificio in condominio o in comunione, la domanda è presentata dall'Amministratore di condominio ove previsto, corredata dalla deliberazione assembleare di assenso. In tali casi l'Amministratore può essere delegato formalmente a riscuotere il contributo.
3. Le domande presentate dai soggetti privati sono redatte in competente bollo.
4. Le domande di contributo sono trasmesse a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Provincia di Pordenone, Largo San Giorgio, 12, ovvero depositate presso l'Ente, entro la data di cui al successivo art. 21, comma 3. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, farà fede la data del timbro di spedizione. Il termine succitato potrà essere prorogato dalla Giunta Provinciale.
5. Per la regolarizzazione delle domande già presentate e per nuove istanze da presentarsi riferite agli anni 2008 e 2009 il termine di presentazione viene fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito Internet della Provincia.
6. Le domande di contributo sono presentate per singola tipologia di intervento e sono redatte secondo lo schema di cui all'Allegato A) per i soggetti privati e all'Allegato B) per gli Enti Pubblici, corredate dalla scheda tecnica di cui agli Allegati C1) o C2).
7. Non sono ammesse le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 3, ovvero relative a progetti diversi dalle tipologie previste dal presente Regolamento, ovvero prive di sottoscrizione, ovvero pervenute oltre i termini di cui ai commi 4. e 5. del presente articolo.
8. Sono ammesse le domande presentate riferite ad interventi iniziati dopo il 1° gennaio 2008 nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno destinate.
Per l'anno 2008 le risorse disponibili ammontano a € 100.000,00 (centomila/00); per l'anno 2009 a € 440.312,00 (quattrocentoquarantamilatrecentododici/00), e per l'anno 2010 ammontano a € 250.000,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 11

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Il Settore Tutela Ambientale, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, effettua l'istruttoria delle istanze pervenute provvedendo altresì a richiedere, per la regolarizzazione delle stesse, l'eventuale documentazione integrativa.
2. Di norma, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1., sarà redatta, per ogni singola tipologia di intervento, la graduatoria delle domande ammissibili, unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica della motivazione.
3. Per l'istruttoria il Dirigente può avvalersi anche delle professionalità presenti in altri Settori di cui è articolata l'organizzazione della Provincia, ovvero anche di professionalità esterne.

Art. 12
Criteria di priorità per la formulazione della graduatoria

1. Per la formulazione della graduatoria sono osservati, all'interno della singola tipologia di intervento, i seguenti criteri decrescenti di priorità:
 - a) migliori caratteristiche di rendimento dei materiali da installare, qualità di installazione e migliori risultati energetici risultanti dalla scheda tecnica allegata alla domanda;
 - b) ordine di arrivo cronologico delle domande;
2. Qualora le risorse disponibili non consentano di ammettere a contributo tutte le domande che si trovano in parità di posizionamento nell'ambito di ogni singola tipologia di intervento, sarà tenuto in considerazione, come priorità, il numero di protocollo attribuito alla singola istanza.

Art. 13
Concessione contributo

1. Sulla base della graduatoria delle domande ammissibili, formulata secondo i criteri di cui al precedente articolo 12, con provvedimento del Dirigente o suo delegato, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 11, è approvato per ciascuna tipologia di intervento il riparto dei finanziamenti concessi nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 7 sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria annua di competenza. Inoltre viene fissato in anni 1 (uno) i termini di rendicontazione della spesa.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono approvati altresì l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e l'elenco delle domande non ammissibili, con relativa dichiarazione di archiviazione.
3. Il Dirigente competente provvede ad informare i beneficiari del contributo ed i non beneficiari circa l'esito delle rispettive domande. La comunicazione contiene anche l'indicazione della documentazione da presentare ai fini dell'erogazione del contributo e/o rendicontazione della spesa sostenuta, nonché la precisazione del termine entro cui detta documentazione deve pervenire all'Amministrazione Provinciale.
4. Per ogni tipologia di intervento, l'eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile, ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, può essere utilizzata per la copertura finanziaria di domande da presentarsi per le stesse finalità secondo le determinazioni che saranno assunte dalla Provincia con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 14
Erogazione del contributo a soggetti privati

1. Il finanziamento concesso viene erogato a soggetti privati, in un'unica soluzione, sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta mediante la presentazione, nei termini previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 13 la seguente documentazione:

PANNELLI SOLARI:

- a) dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori in forma di asseverazione ai sensi del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192;
- b) dichiarazione di conformità e relativi allegati, rilasciata dall'installatore ai sensi del Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37;
- c) autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o

nell'eventuale variante in corso d'opera;

- d) quadro economico riassuntivo di spesa e copia non autenticata della documentazione di spesa vidimata da tecnico abilitato in qualità di Direttore Lavori. La Provincia ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- e) dichiarazione dei mq. di superficie realizzata e, in caso di opere condominiali, delle unità immobiliari servite dall'impianto con la specifica delle unità immobiliari di proprietà degli aventi diritto;
- f) dichiarazione Ditta costruttrice attestante il termine minimo di garanzia fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici;
- g) certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera;
- h) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazione pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d), e) ed h) possono essere rese in un unico documento.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

- a) dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori in forma di asseverazione ai sensi del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192;
- b) dichiarazione di conformità e relativi allegati, rilasciata dall'installatore ai sensi del Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37;
- c) autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera;
- d) quadro economico riassuntivo di spesa e copia non autenticata della documentazione di spesa vidimata da tecnico abilitato in qualità di Direttore Lavori. La Provincia ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- e) certificazione di conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, certificati da un organismo di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera;
- f) documentazione relativa all'avvenuta connessione con la rete (verbali di connessione Enel, quando ne sussistano le condizioni);
- g) dichiarazione dei KW di picco effettivamente prodotti;
- h) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazione pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d), g) ed h) possono essere rese in un unico documento.

2. Nel caso in cui le spese sostenute dal soggetto beneficiario siano inferiori alla spesa ammessa a contributo, tali somme quantificheranno la nuova spesa ritenuta ammissibile in via definitiva, in relazione alla quale il contributo verrà rideterminato nella misura percentuale originariamente attribuita.
3. Il Dirigente del Settore competente, con proprio provvedimento, sulla base della documentazione trasmessa, determina la spesa definitivamente ammissibile per la realizzazione dell'intervento e contestualmente dispone l'erogazione del contributo.

Art. 15

Erogazione del contributo a Enti Pubblici

1. Il finanziamento è erogato agli Enti Pubblici in un'unica soluzione sulla base di ordinanza del Dirigente competente da emettersi ad esecutività della determinazione dirigenziale di concessione del contributo.

2. Ai fini della presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta i soggetti beneficiari dovranno presentare, entro il termine di anni uno decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, la seguente documentazione:

PANNELLI SOLARI

- a) dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., attestante che gli interventi (opere o lavori, forniture) per i quali il contributo è stato erogato sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia *de qua*, del presente Regolamento e delle condizioni eventualmente poste nella determinazione dirigenziale di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- c) dichiarazione attestante l'ammontare complessivo della spesa sostenuta, comprensivo di quadro riassuntivo della stessa e riportante la specifica "*i fondi somministrati dalla Provincia sono stati interamente utilizzati per la realizzazione dell'opera ammessa a contributo*";
- d) dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori in forma di asseverazione ai sensi del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192;
- e) dichiarazione di conformità e relativi allegati, rilasciata dall'installatore ai sensi del Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37;
- f) dichiarazione dei mq. di superficie realizzata;
- g) dichiarazione Ditta costruttrice attestante il termine minimo di garanzia fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici;
- h) certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera;
- i) documentazione relativa all'avvenuta connessione con la rete (verbali di connessione Enel, quando ne sussistano le condizioni);
- j) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazione pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare;
- k) dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante che il beneficio concesso per le finalità in oggetto non è stato utilizzato secondo procedure che contrastino con i principi normativi comunitari in materia di aiuti di Stato;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), c), f) j) e k) possono essere rese in un unico documento.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- a) dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., attestante che gli interventi (opere o lavori, forniture) per i quali il contributo è stato erogato sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia *de qua*, del presente Regolamento e delle condizioni eventualmente poste nella determinazione dirigenziale di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
- c) dichiarazione attestante l'ammontare complessivo della spesa sostenuta, comprensivo di quadro riassuntivo della stessa e riportante la specifica "*i fondi somministrati dalla Provincia sono stati interamente utilizzati per la realizzazione dell'opera ammessa a contributo*";
- d) dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori in forma di asseverazione ai sensi del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192;
- e) dichiarazione di conformità e relativi allegati, rilasciata dall'installatore ai sensi del Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37;
- f) dichiarazione Ditta costruttrice attestante il termine minimo di garanzia fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici;
- g) certificazione di conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, certificati da un organismo di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera;
- h) dichiarazione dei KW di picco effettivamente prodotti;

- i) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazione pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare;
- j) dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante che il beneficio concesso per le finalità in oggetto non è stato utilizzato secondo procedure che contrastino con i principi normativi comunitari in materia di aiuti di Stato;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), c), h), i) e j) possono essere rese in un unico documento.

3. Nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori alla spesa ammessa a contributo, tali somme quantificheranno la nuova spesa ritenuta ammissibile in via definitiva, in relazione alla quale il contributo verrà rideterminato nella misura percentuale originariamente attribuita.
4. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 16 **Ispezioni e controlli**

1. La Provincia, per mezzo di propri Uffici, si riserva la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi al fine di verificare il regolare utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 17 **Varianti**

1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata all'indirizzo e secondo le modalità di cui al comma 6. dell'art. 10.
2. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia dell'intervento ammesso a contributo o che comportino una riduzione superiore al 15% dell'energia prodotta;
3. Le varianti non devono in ogni caso modificare le priorità così come attribuite dall'art. 12, all'interno della singola tipologia d'intervento ed in base alle quali gli interventi stessi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie.
4. Le varianti sono esaminate dall'Ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse. Decorso 60 giorni dalla presentazione della variante senza che vi sia stata diversa comunicazione da parte del Settore competente, la stessa si intende approvata.
5. L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso per l'intervento originariamente ammesso.

Art. 18 **Obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari dei contributi in oggetto hanno l'obbligo di mantenere il perfetto funzionamento dell'impianto per la durata di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione ed erogazione del contributo stesso.
2. I beneficiari dei contributi hanno altresì l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
3. Ai soggetti privati beneficiari dei contributi è annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 così come imposti dagli articoli 32 e 45 della Legge

Regionale n. 7/2000.

4. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 13 devono prevedere espressamente tali oneri.
5. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 3 il Dirigente competente che ha concesso i contributi o suo delegato può disporre apposite ispezioni e controlli.

Art. 19 **Revoca del contributo**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Tit. III Capo II della Legge Regionale n. 7/2000.

Art. 20 **Norme transitorie**

1. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e riferite agli anni 2008, 2009 dovranno essere regolarizzate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito Internet della Provincia, secondo lo schema di cui agli Allegati A) o B).

Non sono ammesse nuove istanze per interventi iniziati o realizzati negli anni 2008 e 2009.

Per il 2010 il termine di presentazione di nuove istanze è fissato al 31 dicembre. Entro lo stesso termine vanno regolarizzate, secondo lo schema di cui agli Allegati A) o B, le istanze pervenute per lo stesso anno nelle more di approvazione del presente regolamento.

2. Saranno ammesse ai benefici unicamente le istanze riguardanti gli impianti solari termici e/o gli impianti fotovoltaici come indicati all'art. 4, le cui forniture e lavori di posa in opera siano iniziati dopo il 1° gennaio 2008.
3. La Giunta Provinciale con proprio atto può stabilire per l'anno 2011 e successivi diversamente il riparto dei fondi disponibili da suddividere per finanziare il solare termico ed il fotovoltaico e, nell'ambito di ciascuna tipologia, tra i fondi da destinare alle iniziative dei privati e degli Enti Pubblici, rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. In caso di economie la Giunta Provinciale potrà destinare le risorse ad altra tipologia impiantistica ovvero rideterminare le risorse tra pubblico e privato.
5. Le iniziative che non trovano copertura finanziaria per l'anno in corso causa insufficiente disponibilità, potranno eventualmente essere finanziate con i fondi stanziati nell'anno successivo qualora vi fossero risorse disponibili e previa deliberazione di Giunta Provinciale.
6. Per l'anno 2008 il riparto dei fondi stanziati per lavori iniziati dopo il 1° gennaio stesso sarà come segue:
 - 1) 60% per pannelli fotovoltaici, così suddiviso:
 - a) 60% a favore di interventi del privato;
 - b) 40% a favore di Enti Pubblici;
 - 2) 40% per solare termico, così suddiviso:
 - a) 60% a favore di interventi in capo a privati;
 - b) 40% a favore di interventi in capo a Enti Pubblici;
7. Analogamente si procederà per il 2009 per impianti i cui lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2009 e per il 2010 per impianti i cui lavori siano iniziati dopo 1° gennaio 2010.

8. Sia per l'anno 2008 che per gli anni successivi, non potranno essere finanziati più di un impianto solare termico e di un impianto fotovoltaico per singolo soggetto richiedente sia esso privato o pubblico.

Art. 21
Applicazione

1. In sede di prima applicazione si prescinde dalla predisposizione e pubblicazione di bando per la concessione dei contributi di cui trattasi.
2. A partire dal 2011 è facoltà dell'Ente concedere i contributi sulla base di appositi bandi da pubblicizzarsi nelle forme più opportune, anche attraverso il sito web della Provincia.
3. Sempre a partire dal 1° gennaio 2011 le domande per l'installazione di nuovi impianti così come definiti all'art. 4, dovranno essere presentate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio di ogni anno ed il 30 giugno dello stesso ovvero entro diverso termine fissato dagli eventuali bandi che, previa deliberazione della Giunta Provinciale, potranno avere natura di bando aperto.
In tal caso, fermi restando i requisiti ed i criteri di ammissibilità, per accedere ai contributi saranno soddisfatte le domande presentate nell'arco dell'anno sino ad esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate prescindendo dalla formulazione ed approvazione di apposita graduatoria.
La Giunta Provinciale con proprio provvedimento può stabilire diversamente i termini succitati.
4. Non saranno tenute in considerazione le altre istanze presentate dopo tale data e quelle non conformi al presente Regolamento.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione.